

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Amministrazione proponente: Ministero della cultura

Referente ATN: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 2, comma 4, della legge 16 luglio 2022, n. 106 recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura. La delega ha individuato principi e criteri direttivi specifici, che risultano rispettati dal presente decreto legislativo.

L'intervento normativo, dunque, attraverso un riassetto della disciplina di settore ha il chiaro fine di razionalizzare e semplificare la disciplina esistente, nonché quello di apprestare maggiori tutele in favore dei lavoratori dello spettacolo. Tali finalità, inoltre, si inseriscono in modo coerente nelle azioni del programma di Governo.

A conferma della razionalità del provvedimento, inoltre, si rileva come l'intervento normativo si inserisca nel più ampio progetto di riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, che sarà adottato in attuazione delle deleghe previste dal citato articolo 2.

Il settore lavorativo dello spettacolo è caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità e ciò incide negativamente sulla posizione reddituale e contributiva dei lavoratori. L'obiettivo perseguito è quello di compensare tali effetti negativi, prevedendo un sostegno economico specifico. La criticità del settore dello spettacolo è rappresentata dal fatto che i rapporti di lavoro stabili e strutturati sono rare eccezioni, mentre il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine).

Per gli artisti, in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso. E questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo.

Per tali ragioni risulta necessario intervenire normativamente per sostenere economicamente i lavoratori del settore. Tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello

spettacolo e del carattere strutturalmente discontinuo delle stesse, si prevede l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Nel novero dei soggetti beneficiari dell'indennità vengono inclusi, se non siano titolari di indennità di disponibilità, anche i lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante “*Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo*”;
- decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante “*Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (articolo 7, comma 1: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente, da parte dell'INPS, l'importo del minimale giornaliero contributivo, questo utilizzato come parametro dell'importo giornaliero massimo dell'indennità di discontinuità);
- legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;
- decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante “*Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (articolo 1, comma 1: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente, da parte dell'INPS, l'importo del minimale giornaliero contributivo, questo utilizzato come parametro dell'importo giornaliero massimo dell'indennità di discontinuità);
- legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*” (articolo 2, comma 18: norma alla cui stregua viene stabilito annualmente il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo);
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante “*Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS*”;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” (articolo 2, comma 28: norma che prevede per i lavoratori subordinati non a tempo indeterminato dello spettacolo l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” (articolo 16: norma che prevede il riconoscimento dell'indennità di disponibilità nei confronti dei lavoratori intermittenti. I lavori intermittenti a tempo indeterminato operanti nel settore dello spettacolo sono destinatari della misura oggetto del decreto in esame nella misura in cui non siano titolari della indennità di disponibilità, ove in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in*

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (articolo 25-ter: iniziative di carattere formativo o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie);

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” (articolo 13: sistema informativo unitario delle politiche del lavoro);
- legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;
- decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (articolo 66, commi da 7 a 16: disciplina riguardante l'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria)
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (articolo 1, comma 352: norma riguardante l'istituzione del «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», le cui risorse sono poste a copertura di parte degli oneri scaturenti dallo schema di decreto legislativo in esame);

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto prevede che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che concerne l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Il provvedimento interviene, infatti, in una materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza né pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente schema di decreto legislativo non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento in esame, pur non recando norme abrogative espresse, prevede, all'articolo 8, comma 2, che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori delle deleghe previste dal citato articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La relazione tecnico-finanziaria dà conto dell'elaborazione dei dati effettuata dall'INPS.